

**Sezione:** PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 779

**Anno:** 2012

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 05/12/2012

**REPUBBLICA ITALIANA 779/2012 A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

**Composta dai magistrati:**

Dott. Nicola LEONE	Presidente f.f. relatore
Dott.ssa Maria FRATOCCHI	Consigliere
Dott. Mauro OREFICE	Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere
Dott. Massimo DI STEFANO	Consigliere

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

nel giudizio in appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. **37247** del Registro di Segreteria, proposto dal signor

S. F.(cod.fisc.FRNSVT56A09A328 Omissisrappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Crisci e Michele Izzo del Foro di Benevento e elettivamente Omissise domiciliato in Roma, Via Nicastro, n. 3, presso lo studio dell'Avvocato Carlo Voccia **APPELLANTE**

**contro**

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non costituito

**APPELLATO**

**avverso**

la sentenza n. 6/2009, depositata il 14 gennaio 2009, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania.

Visto l'atto d'appello, la sentenza impugnata e gli atti tutti di causa; uditi, nell'udienza pubblica del 6 novembre 2012, il Relatore, cons. Nicola Leone, e il difensore dell'appellante avvocato Crisci. Nessuno comparso per l'Amministrazione appellata.

**Ritenuto in**

**FATTO**

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Campania, con la sentenza n. 6/2009, oggetto del presente appello, ha respinto il ricorso del signor, già S. F.Assistente Capo Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica) con cui veniva chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per esiti di amputazione del retto sec. miles con ano preternaturale (decreto negativo del 29 maggio 1995).La sentenza è appellata per *violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali – error in procedendo ed error in iudicando.*

La causa è stata discussa all'udienza orale dalla parte appellante presente (avv. Crisci), che ha confermato le conclusioni. In particolare, il difensore ritiene che la sentenza impugnata non abbia dato peso alla CTU redatta sulla base di documentazione medica scrupolosa. Il CTU ha accertato la

sussistenza della concausa. L'eziologia è multiforme: stress, affaticamento, orario di lavoro e quant'altro. Il difensore, sulla concausa, richiama anche l'art. 41 c.p. e ricorda che la stessa sentenza riconosce l'esistenza dello stress nell'attività svolta dall'appellante.

### **Considerato in**

#### **DIRITTO**

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata deve essere confermata.

L'articolo 1, comma 5 del d.l. 15 novembre 1993, n.453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, modificato dall'articolo 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, nell'introdurre nell'ordinamento la possibilità dell'appello nella materia pensionistica (in precedenza il giudizio pensionistico prevedeva, davanti alla Corte di conti, un grado unico di giudizio), contemporaneamente lo ha limitato ai **solli motivi di diritto**; la norma definisce poi, **questioni di fatto** (in relazione alle quali l'appello non è ammissibile) **quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.**

La Corte di cassazione ha statuito che *ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato.* (Cass., n. 871 del 15 gennaio 2009).

Con sentenza n. 161 del 9 gennaio 2009, la stessa Corte di cassazione ha statuito che *la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi". Ne consegue che non può ritenersi affetta da nullità la sentenza per il solo fatto che si limiti a recepire, trascrivendola, la motivazione di un altro provvedimento giudiziale adottato sulla medesima questione, ferma la necessità che la motivazione trascritta non presenti, essa stessa, i vizi della motivazione apparente.*

Si può, infine, richiamare la decisione n. 28625 del 21 dicembre 2009 resa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, che ha così statuito: *Il vizio di carenza di motivazione delle pronunce della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, denunciabile con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia sotto forma di difetto assoluto di motivazione che di motivazione apparente, è rilevabile solo quando il giudice disciplinare omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, mentre resta escluso nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.*

Osserva il collegio come, nel caso di specie, il Giudice di primo grado, sia pure con una sentenza motivata sinteticamente, abbia reso ostensivo il ragionamento seguito per pervenire alla pronuncia di accoglimento delle pretese di parte oggi appellata, con richiamo sia delle risultanze delle consulenze medico-legali, sia, con valutazione non oppugnabile in quanto, appunto, costituente giudizio di fatto, non essere *provato* in atti *che il abbiaS. F.svoltoun servizio tanto stressante da poter essere individuato come causa o*

*concausa (efficiente e determinante) della patologia in esame.*

Né sussistono i lamentati errori; attraverso essi si aggirare il divieto di appello delle sentenze in materia pensionistica per motivi che non siano di diritto. In realtà, non sussiste che la decisione non abbia considerato che la CTU aveva accertato la causa o la concausa della patologia denunciata. Il primo Giudice ha esaminato la CT, rilevando come essa fosse incentrata su elementi di fatto offerti dalla stessa parte ricorrente (odierno appellante); ha invitato parte ricorrente alla produzione di adeguata documentazione a conferma del promemoria allegato alla e ha, quindi valutato la documentazione prodotta, dai quali, con giudizio di fatto incensurabile in appello, ha ritenuto evincersi lo svolgimento *di un servizio del tutto ordinario.*

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi, quali una certa complessità della causa e delle sue risultanze, che giustificano la compensazione delle spese.

Nulla è invece dovuto per le spese del giudizio, stante la sostanziale gratuità del giudizio pensionistico.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE  
D'APPELLO**

definitivamente pronunciando,ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta, **dichiara inammissibile** l'appello in epigrafe proposto dal signorS.. F.come rappresentato e difeso, avverso la sentenza n. 6/2009 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti che, per l'effetto, si conferma.

Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2011.

Il Presidente f.f. - estensore

f.to Nicola Leone

Depositata in Segreteria il 05/12/2012

**IL DIRIGENTE**  
f.to Massimo Biagi

**DECRETO**

Il Collegio ravvisa gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

**DISPONE**

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa o degli aventi causa.

Il Presidente  
f.to Nicola Leone

In esecuzione del Provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Dirigente

05/12/2012

F.to Massimo Biagi